

ente  COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA Provincia di Brescia Codice ente 10408	sigla C.C.	numero 10	data 03.04.2025
---	----------------------	---------------------	---------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

ORIGINALE

Trasmessa Sez. Prov. CRC
con elenco n.
in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventicinque** addì **tre** del mese di **aprile** alle ore **20.00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

ZANELLI SILVANO	SINDACO	P
CININI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
LAZZARI PIERANGELA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
MUSESTI SERGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
COBELLINI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
FESTA MARUSKA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
FRANZOSI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	P
VEZZOLA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
RAGGI PAOLA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
CINQUETTI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
ZANELLI RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
ANTONIOLI CRISTIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	P
ZENI MARTA LUDOVICA	CONSIGLIERE COMUNALE	P
TOTALE PRESENTI		13
TOTALE ASSENTI		0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Luigi Lanfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZANELLI SILVANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato al n. 6 dell'ordine del giorno.

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

N. 10 DEL 03.04.2025

Il Sindaco indica i parametri di applicazione del tributo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 16.12.2024;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." lett. h); "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 03.04.2025

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 8 del 26.04.2022 con oggetto: "INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)";

VISTO l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Puegnago del Garda, non è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la Delibera di C.C. n. 4 del 22.04.2024 con oggetto: "APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA EX ART.28.4 DELLA DELIBERA ARERA N.363/2021/R/RIF DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER GLI ANNI 2024 - 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024";

RICORDATO, come noto, che il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio (MTR2) prevede l'approvazione dei PEF con cadenza biennale (2022-2023 e 2024-2025) e pertanto i PEF per l'anno 2025 sono già oggettivamente stati approvati infra Delibera di approvazione del PEF per l'anno 2024;

VISTO l'art. 4.7 del MTR2 prevede, in casi eccezionali, la c.d. "Revisione Infraperiodo" del PEF, vincolandola alla sussistenza di squilibri economici e finanziari della Gestione con un intervento di aumento in termini tariffari al fine di recuperare la sostenibilità efficiente della gestione e che tale evento deve essere motivato illustrando debitamente sia la sussistenza delle motivazioni a sostegno della Revisione che gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale;

PRESO ATTO del prot. 2449/2025 con la quale il gestore dichiara l'assenza di qualsivoglia squilibrio economico e finanziario nella gestione e pertanto non risulta necessaria l'applicazione dell'art. 4.7 del MTR2;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2025 ammonta ad € 680.695,00;

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025 sono così ripartiti:

- COSTI FISSI € 222.192,00
- COSTI VARIABILI € 458.503,00

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri: 68 % a carico delle utenze domestiche; 32 % a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO in proposito di utilizzare:

- per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze domestiche i coefficienti Ka tabella 1b nord;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche i coefficienti Kb tabella 1b nella misura media;
- per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche i coefficienti Kc tabella 3° nord misura minima;

DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 03.04.2025

- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche i coefficienti Kd tabella 4° nord nella misura minima;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, successivamente prorogato;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

VISTO il DPCM n. 24 del 21/01/2025, relativo alle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni disagiate (c.d. "Bonus Rifiuti"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025;

CONSIDERATO che a seguito di tale DPCM sarà emanata apposita Delibera da parte di ARERA per l'applicazione del Bonus Rifiuti, che seguirà un meccanismo simile a quello per Gas, Energia Elettrica e Acqua già in atto, definendo una nuova componente perequativa, tale *UR3*, il cui valore sarà stabilito dalla Delibera di attuazione prevista entro quattro mesi dall'entrata in vigore del DPCM, e che CSEA si occuperà di denunce e versamenti della componente perequativa mentre SGAt (Sistema Informativo ARERA) gestirà i flussi finanziari e l'accesso ai dati ISEE per l'individuazione dei beneficiari. Il Bonus sarà compensato da specifiche erogazioni CSEA, senza essere direttamente redistribuito sugli altri utenti;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

CON VOTI espressi per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

Favorevoli n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza

Astenuti: n. 4 Consiglieri comunali di minoranza (Cinquetti, Antonioli, Zanelli R. e Zeni)

DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 03.04.2025

DELIBERA

DI APPROVARE le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate;

DI QUANTIFICARE in € 680.695,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

DI APPROVARE, per l'anno 2025, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche allegate quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quantificato al punto precedentemente deliberato;

DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI DARE, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- *UR3,a* derivante dall'applicazione del DPCM n. 24 del 21/01/2025 come nuova componente perequativa il cui valore sarà stabilito da apposita Delibera ARERA in fase di definizione;

DI AUTORIZZARE l'applicazione della Delibera ARERA ora attesa, attuativa del DPCM n. 24 del 21/01/2025, senza ulteriori atti;

DI DARE ATTO che eventuali modifiche agli importi delle componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* da parte degli organi competenti potranno essere applicati senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento della TARI 2025 sono le seguenti:

- 30/09/2025
- 02/12/2025;

DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

DI DARE atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, numero 1199.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

CON VOTI espressi per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;

Favorevoli n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza

Astenuti: n. 4 Consiglieri comunali di minoranza (Cinquetti, Antonioli, Zanelli R. e Zeni)

DELIBERA

DI DICHiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ZANELLI SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva

Li 24.04.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Lanfredi

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Daniela Filippini, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09.04.2025 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Li 09.04.2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Daniela Filippini

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*